

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 19/06/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 31 luglio 2019, ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo al 31 agosto 2023, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, dell'importo complessivo di € 1.928,13 a titolo di commissioni di intermediazione e commissioni di distribuzione, nonché la refusione delle spese di assistenza legale.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

la chiara indicazione in contratto di tutti i costi applicati al cliente, distinguendo tra quelli up-front e quelli recurring;

di aver già rimborsato, a titolo di commissioni in favore dell'intermediario finanziario, l'importo di € 908,53 secondo il criterio del costo ammortizzato;

la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, in quanto corrisposte all'intermediario del credito (allega copia della fattura emessa da quest'ultimo e la relativa contabile). Richiama la sentenza del 5 gennaio 2023 del Tribunale di Nocera Inferiore che ha escluso la legittimazione passiva della resistente in relazione alla richiesta di restituzione di tale onere.

Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.



In sede di repliche, il ricorrente eccepisce l'applicabilità, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L. 136/2023, del vecchio testo dell'art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza "Lexitor" e come risultante dall'intervento della Corte costituzionale del dicembre 2022.

Rappresenta che anche la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la rimborsabilità di tutti i costi, sia upfront che recurring (cita ord. n. 25997/2023 della Corte di Cassazione).

Relativamente alle commissioni di intermediazione, osserva che nel caso di specie è intervenuto un intermediario ex art. 106 la cui attività non può ritenersi esaurita in una fase antecedente la concessione del finanziamento. Ritiene che il D.L n. 104/2023, laddove fa salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, intenda disciplinare il rapporto tra finanziatore e terzo intermediario, concedendo al primo il diritto di ripetere dal secondo le somme rimborsate al consumatore a titolo di commissioni d'intermediazione.

Infine, ritiene che - in mancanza di diversa pattuizione - per il rimborso delle somme richieste debba essere applicato il criterio del pro rata temporis, in linea con la nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, razione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 – richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" –, secondo cui:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del



TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

È stata, inoltre, confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali in quanto, da un lato, si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi e, dall'altro lato, la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Quanto, invece, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor "non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

Nel caso di specie, si rileva che la domanda restitutoria concerne le commissioni all'intermediario e le commissioni di distribuzione.

Dalla documentazione contrattuale in atti risulta sia il piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, con evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata, sia la rimborsabilità, secondo il criterio della curva degli interessi, delle commissioni in favore dell'intermediario per la parte "ripetibile".

Ciò premesso, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio reputa di dover qualificare come interamente up front le commissioni di distribuzione,



trattandosi di corrispettivo di attività prodromiche alla stipula del contratto (cfr. Coll. Bari, decisioni nn. 7959/2023 e 4253/2021). Le commissioni in favore dell'intermediario, invece, sono state già rimborsate dall'intermediario secondo il piano di ammortamento agli atti, di modo che nulla spetta più al ricorrente per questa causale.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	3,65%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	37,91%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	comm. a favore dell'interr (<i>recurring</i>)	€ 2.396,35	€ 1.437,81	€ 908,52	€ 908,53	€ 908,53	€ 0,00
<input type="radio"/>	comm. Distribuzione (<i>up front</i>)	€ 817,20	€ 490,32	€ 309,82			€ 309,82
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00			€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 310
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 310,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI